




COMUNE DI TOLLO (CH)

Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio



REGIONE  
ABRUZZO



PROVINCIA  
DI CHIETI



# COMUNE DI TOLLO

## Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio

Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale  
redatto ai sensi

Legge 26 Ottobre 1995 n. 447

Legge Regionale 17 Luglio 2007 n. 23

Delibera di Giunta Regionale 14 Novembre 2011 n. 770/P



**REDATTO DA:**  
**Studio Consulenza Ambientale**  
**Dr. Sciarra Rossano**  
**TECNICO COMPETENTE**  
**(Del.Reg.Abruzzo n. 455/99)**

*Ufficio: Via Sella di Corno n° 46 65124 PESCARA*  
*Laboratorio: Via Sella di Corno n° 46 65124 PESCARA*  
*e-mail: [rossano@drsciarrarossano.it](mailto:rossano@drsciarrarossano.it)*

**Tel e Fax 085-4171231**





**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

## **Sommario**

<b>1.0. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
1.1. ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE .....	3
1.2. ARMONIZZAZIONE TRA STRUMENTI URBANISTICI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO .....	4
1.2.1. DURATA E AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA .....	4
<b>2.0. PREVISIONI DI IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO .....</b>	<b>5</b>
2.1. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI .....	8
2.2. ATTIVITA' CHE IMPIEGANO IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO .....	9
2.3. ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI UBICATE IN ZONA AGRICOLA .....	9
2.4. PISTE MOTORISTICHE, AUTODROMI, PISTE PER GO – KART .....	9
2.5. AREE CON FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DI INFRASTRUTTURE VIARIE SOVRAPPOSTE .....	11
<b>3.0. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.D.R.A.) .....</b>	<b>12</b>
3.1. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO - FORMAZIONE E CONTENUTI .....	12
3.2. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE .....	13
<b>4.0. VERIFICA PERIODICA DEI LIVELLI DI RUMORE .....</b>	<b>15</b>
<b>5.0. ATTIVITA' TEMPORANEE .....</b>	<b>16</b>
<b>6.0. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI .....</b>	<b>17</b>
<b>7.0. VIGILANZA E CONTROLLO .....</b>	<b>18</b>
<b>8.0. SANZIONI .....</b>	<b>19</b>
<b>9.0. MODALITA' DI RICHIESTA DI DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE .....</b>	<b>20</b>



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

## **1.0. PREMESSA**

Il presente regolamento di attuazione viene redatto in ottemperanza di quanto stabilito negli articoli 6, 7, 8, 9, e 10, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*, e negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, e 14 della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 17/07/2007 *“Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”* pubblicata nel B.U.R.A. n. 42 del 25/07/2007 e, nella D.G.R. Abruzzo n. 770 del 14/11/2011.

Il presente regolamento attiene:

- ✗ alle modalità di adozione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio;
- ✗ all'armonizzazione tra questo e gli altri strumenti urbanistici vigenti o in via di approvazione;
- ✗ all'obbligo di produrre la valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico e la valutazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'articolo 4 della legge regionale n. 23 del 17 luglio 2007;
- ✗ alla redazione del Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 380/01;
- ✗ all'obbligo di produrre la relazione di “collaudo acustico” ai sensi dell'articolo 4 comma 7 della legge regionale n. 23 del 17 luglio 2007;
- ✗ alla redazione del Piano di Risanamento Acustico del Territorio Comunale;
- ✗ all'individuazione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
- ✗ alle sanzioni amministrative;
- ✗ alle modalità di richiesta di deroga per attività temporanee.

## **1.1. ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

La Classificazione Acustica del Territorio Comunale è un atto tecnico-politico di governo del territorio. Le modalità di adozione del Piano sono disciplinate dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007, pubblicata nel BURA n. 42 del 25.07.07. In particolare si ricorda quanto segue:

1. il Comune di TOLLO pubblica sull'albo pretorio, per un periodo di 60 giorni, la proposta di Classificazione Acustica del proprio territorio, trasmettendone contestualmente copia alla Regione, alla Provincia e ai Comuni contermini.
2. Chiunque ne abbia interesse, entro la scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio comunale, può avanzare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito.



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

3. Il Comune di TOLLO, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni ricevute, approva la Classificazione Acustica del proprio territorio.

## **1.2. ARMONIZZAZIONE TRA STRUMENTI URBANISTICI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO**

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007, pubblicata nel BURA n. 42 del 25.07.07, si riporta quanto segue:

1. L'adozione di nuovi strumenti urbanistici del Comune di TOLLO, o la modifica di quelli vigenti comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del Piano di Classificazione Acustica e l'eventuale revisione dello stesso *(al fine di prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente è fatto obbligo sottoporre, ai sensi e per effetto dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007, a Classificazione Acustica le destinazioni d'uso di aree o di varianti di nuovi strumenti urbanistici e di loro revisioni o varianti)*.

2. Il Comune di TOLLO adegua i regolamenti di igiene e sanità, di polizia municipale, edilizio, prevedendo apposite norme di tutela contro l'inquinamento acustico, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

### **1.2.1. DURATA E AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

La Classificazione Acustica del territorio Comunale di TOLLO ha validità fino alla sua revisione ed aggiornamento secondo le modalità di seguito indicate.

La revisione e l'aggiornamento della Classificazione Acustica avviene con le stesse modalità previste per l'approvazione.

Ove l'atto di Classificazione interessi parti del territorio non confinanti con altri comuni nulla deve essere trasmesso per il parere.

L'Amministrazione Comunale di TOLLO persegue l'obiettivo di coordinare la Classificazione Acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale.

Pertanto l'aggiornamento della Classificazione Acustica interviene contestualmente:

1. all'atto di adozione di varianti specifiche o generali di P.R.G.;
2. all'atto di provvedimenti di approvazione di strumenti urbanistici contenenti una proposta di modifica della Classificazione Acustica.

La Classificazione Acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

## **2.0. PREVISIONI DI IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO**

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007, pubblicata nel BURA n. 42 del 25.07.07, si riporta quanto segue:

1. **La documentazione di previsione di impatto acustico**, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione Abruzzo, è allegata, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, alle domande per il rilascio:

- a. di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b. di altri provvedimenti del Comune di TOLLO di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a;
- c. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, la documentazione di previsione di impatto acustico è richiesta nella realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
- c. discoteche;
- d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi;
- e. impianti sportivi e ricreativi;
- f. ferrovie ed altri sistemi collettivi di trasporto su rotaia.

2. La documentazione previsionale di impatto acustico prescritta al punto 1, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997.

3. L'autorizzazione rilasciata dal Comune di TOLLO ai sensi del punto 1, stabilisce il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il "collaudo



## COMUNE DI TOLLO (CH)

### Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio

acustico" tiene conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato.

4. Qualora i livelli di rumore previsti dalla valutazione di impatto acustico, e verificati in sede di collaudo acustico, siano superiori ai valori previsti dall'autorizzazione comunale, la relazione di collaudo contiene la descrizione tecnica puntuale dei provvedimenti di bonifica acustica necessari per ricondurre a conformità le emissioni sonore.
5. A seguito della realizzazione dei provvedimenti di bonifica acustica di cui al punto 4, il Comune di TOLLO, provvede ad adeguare l'autorizzazione a suo tempo rilasciata, ai nuovi valori di emissioni sonore.
6. Semplificazione della documentazione di impatto acustico: Ai sensi dell'Art.4 D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (Gu 3 febbraio 2012 n. 28) sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del suddetto Decreto, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Per le attività diverse da quelle indicate al comma 1, art.4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007, è fatto obbligo di produrre una **valutazione previsionale del clima acustico** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a. Scuole e asili nido;
- b. Ospedali;
- c. Case di cura e di riposo;
- d. Parchi pubblici urbani ed extraurbani;



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

e. Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere: aeroporti, avio superfici, eliporti; strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; discoteche; circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie ed altri sistemi collettivi di trasporto su rotaia.

La valutazione previsionale di impatto acustico, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività per cui si chiede l'autorizzazione da parte del Comune di TOLLO, indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente.

La valutazione previsionale del clima acustico, deve consentire la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere precedentemente indicate, ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle strade e della ferrovia.

- ✘ La mancata presentazione della Relazione previsionale di impatto acustico, e della Relazione di valutazione del clima acustico, sottoscritte da Tecnico Competente in acustica ambientale, costituisce condizione di improcedibilità per il rilascio del permesso a costruire e del certificato di agibilità e/o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o per la notifica all'interessato del divieto motivato di procedere all'intervento, in caso di denuncia di inizio di attività.
- ✘ Ove nell'ambito di permessi, autorizzazioni e licenze, comunque di atti abilitativi, si renda necessario adottare accorgimenti tecnici per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità di cui alla Tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997, negli atti suddetti, tali valori debbono essere inseriti quale atto d'obbligo.
- ✘ Per la trasformazione e l'ampliamento delle attività delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale, qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri.
- ✘ Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i cambi di destinazione d'uso di edifici, anche senza opere, devono comunque perseguire il mantenimento della compatibilità acustica rispettando i limiti di zona, nonché il miglioramento del clima acustico in caso di situazione di criticità esistente.



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

Contenuti specifici della documentazione da predisporre come da articolo 2 – Criteri tecnici per la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico – come da D.G.R. n. 770/2011:

1. **descrizione della tipologia di attività o dell'opera in progetto**
2. **descrizione delle caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti**
3. **descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (con riferimento alle prestazioni di fonoisolamento come da D.P.C.M. 5/12/1997)**
4. **descrizione delle sorgenti di rumore connesse all'opera o attività e loro ubicazione**
5. **planimetrie aggiornate con in evidenza i limiti del lotto e i ricettori presenti**
6. **individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area in esame**
7. **le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori**
8. **calcolo previsionale dei livelli sonori dovuto all'incremento del traffico veicolare Indotto**
9. **eventuali sistemi di mitigazione**
10. **analisi dell'impatto generato nella fase di realizzazione , o nei siti di cantiere**

Per quanto attiene le valutazioni di clima acustico

- a. **descrizione tramite misure dei livelli di rumore presenti nell'area in esame (in accordo a DM 16.03.1998, UNI 9884, ISO 1996)**
- b. **planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e dei parcheggi**

## **2.1. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

Ai fini del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del D.P.C.M. 05 dicembre 1997, va prodotta ed allegata alla domanda di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. 380/01, il **Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici**, per nuovi edifici pubblici o privati, nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazione di impianti, infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente.

Ai sensi della lettera e) articolo 4. "Costruzioni private" del D.Lgs. n. 70 del 13 maggio 2011, per gli edifici adibiti a civile abitazione è sufficiente un'autocertificazione asseverata da tecnico abilitato.





**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

In attesa di legislazione in merito risulta attualmente facoltativo, seppur consigliabile, redigere ed allegare alla domanda di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. 380/01 la documentazione inerente la classificazione acustica di unità immobiliari, secondo le norme tecniche UNI 11367:2010 e UNI 11444:2012, basate su misure effettuate al termine dell'opera, al fine di informare i futuri proprietari/fruitori sulle caratteristiche acustiche della stessa e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo.

## **2.2. ATTIVITA' CHE IMPIEGANO IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO**

Gli impianti a ciclo produttivo continuo, ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/1996 *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo:

- ✗ quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità; quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del D.M. 11/12/1996 reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- ✗ per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del D.M. suddetto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- ✗ per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 dello stesso D.M. indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

## **2.3. ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI UBICATE IN ZONA AGRICOLA**

Le singole attività produttive esistenti, comprese quelle di allevamento zootecnico e di trasformazione agricola, ubicate nelle zone di omogenee di tipo E del D.M. 1444 del 2 aprile 1968, in esercizio ed in possesso di regolare titolo abilitativo e/o autorizzazioni all'esercizio stesso, debbono rispettare in ogni caso i limiti previsti dalla Classe IV.

## **2.4. PISTE MOTORISTICHE, AUTODROMI, PISTE PER GO – KART**

Il D.P.R. n. 304 del 03.04.2001, Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447,



## **COMUNE DI TOLLO (CH)** **Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato al rispetto dei limiti determinati dalla Classificazione Acustica ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997.

Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'articolo 3 dello stesso D.P.C.M..

A prescindere dai suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori dell'area degli impianti.

Tali limiti sono differenziati per:

**✖ Nuovi autodromi:**

- 70 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 06:00 – 22:00;
- o 60 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 – 06:00;

**✖ Autodromi esistenti:**

- 70 dB(A) Leq valutato per l'intero periodo 09:00 – 18:30;
- 60 dB(A) Leq valutato per l'intero periodo 18:30 – 22:00 e 06:00 – 09:00;
- 50 dB(A) valutato per l'intero periodo 22:00 – 06:00;
- 75 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 06:00 – 22:00 entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto;
- 72 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 06:00 – 22:00 entro 8 anni dall'entrata in vigore del decreto.

Il decreto sancisce, inoltre, la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse, come stabilito nel D.P.R. medesimo, sulla base di un limite massimo di giorni all'anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazioni ed attività e del tipo di impianto.

In taluni casi le deroghe possono essere illimitate qualora il gestore dell'impianto, provveda a garantire un determinato comfort acustico all'interno delle abitazioni ( 45 dB(A) nel periodo diurno e 35 dB(A) nel periodo notturno).

Le concessioni di deroga sono rilasciate su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un Tecnico Competente in acustica ambientale.



## **COMUNE DI TOLLO (CH)**

### **Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

I gestori degli impianti sono altresì tenuti alla installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire al Comune di TOLLO ed alla Regione Abruzzo la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

#### **2.5. AREE CON FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DI INFRASTRUTTURE VIARIE SOVRAPPOSTE**

Nelle aree ove più fasce di pertinenza acustica relative alle singole infrastrutture vengano a sovrapporsi, il valore limite di immissione da prendere in considerazione è il maggiore fra quelli indicati per le diverse infrastrutture.

Nelle aree suddette l'attività di risanamento è svolta dai soggetti interessati secondo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 4 del DM 29/11/2000 del Ministero dell'Ambiente.



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

### **3.0. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.D.R.A.)**

Per quanto attiene alle Unità Territoriali di Riferimento (U.T.R.), alle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto, in cui le misure evidenzino il superamento dei limiti per esse previsti, si rende necessaria la predisposizione del Piano di Risanamento Acustico (P.D.R.A.).

Ai sensi dell'articolo 7 commi 1, 2, 3, 4, 5 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, e dell'articolo 5 della Legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2007 n. 23, il Comune di TOLLO adotta il Piano di Risanamento Acustico (P.D.R.A.):

a. nei casi di contiguità tra Unità Territoriali di Riferimento (U.T.R.) incompatibili, ovvero le cui Classi Acustiche si discostano per più di 5 dB(A), in cui risulta allo stato attuale, un non rispetto dei limite delle rispettive Classi Acustiche;

b. nelle aree in cui si verifica un superamento dei valori limite di zona.

L'identificazione delle aree soggette a P.D.R.A. verrà effettuata attraverso una verifica strumentale che accerti l'esistenza di un clima acustico superiore ai limiti di zona (mappatura acustica del territorio comunale).

### **3.1. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO - FORMAZIONE E CONTENUTI**

Il P.D.R.A. si dovrà coordinare con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale ed urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico.

Il P.D.R.A. recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al DM 29/11/00.

Il P.D.R.A. recepisce, anche, il contenuto dei Piani di Risanamento delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge regionale 17 luglio 2007 n. 23.

Il P.D.R.A. deve contenere (articolo 7 L. n. 447/95):

- a. l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b. individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c. l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d. la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;



## COMUNE DI TOLLO (CH)

### Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio

- e. eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

È fatto obbligo al Comune di TOLLO di adeguare il Piano di Risanamento Acustico (P.D.R.A.) del proprio territorio comunale, al Piano Regionale Triennale di Bonifica Acustica (articolo 6 L.R. n. 23 del 17 luglio 2007), entro 6 mesi dalla approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Regionale.

**La eventuale redazione del P.D.R.A. dovrà essere effettuata in ottemperanza agli articoli 2 – 3 – 4 – 5 dei Criteri tecnici per la redazione dei piani comunali di Risanamento Acustico – della D.G.R. n. 770/2011.**

### 3.2. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge regionale 17 luglio 2007 n. 23 riportata nel BURA n. 42 del 25 luglio 2007, si dispone quanto segue:

1. le imprese insediate nel territorio comunale di TOLLO, entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione Acustica da parte del Comune, nel caso vi sia incompatibilità tra le emissioni sonore generate e i limiti stabiliti dal Piano di Classificazione comunale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, Legge 26 ottobre 1995 n. 447, presentano al Comune di TOLLO un Piano di Risanamento Acustico delle emissioni sonore generate;
2. il Piano di Risanamento Acustico è redatto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
3. il termine temporale di sei mesi di cui al punto 1 è esteso a 12 mesi per quelle aziende che hanno in corso la procedura di registrazione al Regolamento CE n. 761 del 2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)";
4. il Comune di TOLLO, entro 3 mesi dalla presentazione del Piano di Risanamento Acustico dell'impresa, di cui al punto 1, verifica che il Piano sia stato predisposto in conformità all'articolo 5 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, e se necessario, provvede a richiedere le eventuali integrazioni;
5. il Piano di Risanamento Acustico dell'impresa è attuato entro 24 mesi dall'approvazione da parte del Comune di TOLLO. Eventuali richieste di deroghe temporali, sono presentate dalle singole imprese prima della scadenza del suddetto termine e debitamente motivate. Il Sindaco può concedere un'ulteriore proroga per un periodo massimo di 12 mesi;



## **COMUNE DI TOLLO (CH)**

### **Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

6. i titolari delle imprese o i legali rappresentanti, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di risanamento e bonifica, ne danno comunicazione al Comune di TOLLO, inviando una relazione di "collaudo acustico" redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale, così come previsto dall'articolo 4 comma 7 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007.



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

#### **4.0. VERIFICA PERIODICA DEI LIVELLI DI RUMORE**

L'Amministrazione comunale di TOLLO è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

## **5.0. ATTIVITA' TEMPORANEE**

Per quanto attiene le manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, si dispone quanto segue:

1. le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sono rilasciate dal Comune di TOLLO, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale di cui al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
2. il Comune di TOLLO, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), L. 26 ottobre 1995 n. 447, può autorizzare deroghe ai valori limite per attività temporanee di cui all'articolo 2 comma 3 L. 26 ottobre 1995 n. 447 (a tale scopo si rimanda al paragrafo 9.0);
3. il provvedimento autorizzativo in ogni caso prescrive le misure necessarie per ridurre al minimo le molestie a terzi, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal Sindaco.

Al fine di individuare le aree da destinarsi ad accogliere manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, si suggeriscono i seguenti criteri:

- ✘ dovranno avere caratteristiche tali da consentire lo svolgimento delle attività previste nel rispetto dei limiti stabiliti per l'area, tenendo conto sia dell'attività principale, sia delle attività collegate, quali il traffico veicolare ed il transito di persone;
- ✘ dovranno essere prive di grossi insediamenti abitativi;
- ✘ si consiglia di non inserirle all'interno di aree in classe I o classe II;
- ✘ si consiglia di non individuarle in prossimità di ospedali e case di cura;
- ✘ in caso di vicinanza con edifici scolastici, si consiglia di consentire lo svolgimento di qualsiasi manifestazione al di fuori dell'orario scolastico.





**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

## **6.0. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, si dispone quanto segue:

1. per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente relativamente all'inquinamento acustico, si applica quanto previsto all'articolo 9, comma 1 , L. 26 ottobre 1995, n. 447. Il Comune di TOLLO, nell'ambito delle proprie competenze può ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti di inquinamento acustico.



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

## **7.0. VIGILANZA E CONTROLLO**

Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, si dispone quanto segue:

1. le attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 14, L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono affidate al Comune di TOLLO e alla Provincia di CHIETI, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legislazione nazionale e regionale;
2. la Provincia di CHIETI e il Comune di TOLLO possono avvalersi delle strutture specialistiche dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, (A.R.T.A.), secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 64 del 29 luglio 1998.



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

## **8.0. SANZIONI**

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 del c.p.c. e dalle sanzioni previste all'articolo 10, L. 26 ottobre 1995 n. 447, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per la mancata presentazione entro il termine stabilito del Piano di Risanamento Acustico delle imprese di cui all'articolo 8, comma 1, L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
- b) pagamento di una somma da € 1.549,00 a € 15.493,00 per la mancata attuazione entro il termine stabilito del Piano di Risanamento Acustico delle imprese di cui all'articolo 8, comma 5 L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
- c) pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione da parte del Comune di TOLLO, di cui all'articolo 7 L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
- d) nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, e dalla L. 447/95, il responsabile della violazione è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 10.329,00;
- e) l'irrogazione della sanzione spetta al Comune di TOLLO o alla Provincia di CHIETI in relazione all'attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

## **9.0. MODALITA' DI RICHIESTA DI DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE**

Sono da considerarsi manifestazioni a carattere temporaneo:

- ✖ serate musicali;
- ✖ comizi, manifestazioni di partito e sindacali;
- ✖ manifestazioni di beneficenza;
- ✖ circhi, lunapark e spettacoli pirotecnici;
- ✖ sagre, feste patronali;
- ✖ concerti in occasione di feste popolari;
- ✖ tutte le altre manifestazioni che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo
- ✖ cantieri edili.

I cantieri edili, ricadenti nelle Classi I, II, III, IV, devono presentare valutazione previsionale di impatto acustico, qualora l'orario di lavoro si protragga oltre le ore 22:00.

Le richieste di deroga vanno presentate al Comune di TOLLO mediante modulistica di seguito riportata.

**Il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività temporanee deve avvenire in accordo a quanto riportato nella D.G.R. n. 770/2011: Criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.**



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

**Domanda di deroga per attività temporanea di CANTIERE**

Al Comune di  
TOLLO (CH)

Il sottoscritto.....nato a.....il.....  
residente a:.....in via:.....  
in qualità di:.....della.....  
sede legale in:.....in via.....  
iscrizione CCLAA:.....  
C.F. o P.IVA:.....

**CHIEDE**

L'autorizzazione in deroga, come previsto dal comma 4 articolo 1 del D.P.C.M. 01.03.1991, dalla lettera h) comma 1) articolo 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995 e, dai commi 1,2, 3 e 4 dell'articolo 7 della Legge Regione ABRUZZO n. 23 del 17.07.2007, per e dalla D.G.R. n. 770 del 14.11.2011 l'attivazione di:

- ☐ un cantiere edile o assimilabile
- ☐ un cantiere stradale o assimilabile
- ☐ ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- ☐ .....

Con sede in Via.....n.....

Classe Acustica assegnata all'area: ☐ I    ☐ II    ☐ III    ☐ IV

per il periodo dal (g/m/a).....al (g/m/a).....

il sottoscritto dichiara il seguente orario di lavoro:

mattino dalle.....alle.....

pomeriggio dalle.....alle.....

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità stabilite dall'art. 76 DPR 445/00.

**Allega valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica.**

Data.....

Timbro/Firma



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

**Domanda di deroga per attività temporanea di**

.....  
(denominazione della manifestazione)

Al Comune di  
TOLLO (CH)

Il sottoscritto.....nato a.....il.....  
residente a:.....in via:.....  
in qualità di:.....della.....  
sede legale in:.....in via.....  
iscrizione CCIAA:.....  
C.F. o P.IVA:.....

**CHIEDE**

L'autorizzazione in deroga, come previsto dal comma 4 articolo 1 del D.P.C.M. 01.03.1991, dalla lettera h) comma 1) articolo 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995 e, dai commi 1,2, 3 e 4 dell'articolo 7 della Legge Regione ABRUZZO n. 23 del 17.07.2007 e D.G.R. n. 770 del 14.11.2011, per l'effettuazione di:

- ☐ serata con intrattenimento danzante
- ☐ serata con intrattenimento con musica non amplificata
- ☐ manifestazione con complessi musicali dal vivo
- ☐ .....

Con sede in Via.....n.....

Classe Acustica assegnata all'area: ☐ I    ☐ II    ☐ III    ☐ IV

In data (g/m/a).....

Periodo di riferimento:        ☐ diurno (06:00 – 22:00)        ☐ notturno (22:00 – 06:00)

Il sottoscritto dichiara il seguente orario di svolgimento della manifestazione:  
dalle.....alle.....

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità stabilite dall'art. 76 DPR 445/00.

**Allega valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica.**

Data.....

Timbro/Firma



**COMUNE DI TOLLO (CH)**

**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

ALL. 1

ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. **7706** del **14 NOV. 2011**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gargani)

*Walter Gargani*



GIUNTA REGIONALE



**CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI  
DI RISANAMENTO ACUSTICO**

*ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. e) della Legge 26 ottobre 1995,  
n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dell'art. 5  
comma 1 della legge Regionale 17 luglio 2007 n. 23 (Disposizioni  
per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico  
nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo).*



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**



**ARTICOLO 1**  
**(Finalità)**

Il presente documento, in ottemperanza dell'art. 5 comma 1 della L.R. 23 del 17/07/2007, definisce:

- a) le procedure per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni dei piani di risanamento acustico ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- b) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. m), L. 26 ottobre 1995, n. 447, nonché per la redazione dei piani di risanamento acustico previsti all'art. 7, L. 26 ottobre 1995, n. 447.

Il termine "*Piano di Risanamento*" indica in genere un insieme di provvedimenti di varia natura, di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (Norme Tecniche Attuative del PRG, Regolamento d'Igiene, Regolamento Edilizio e di Polizia Municipale) e da veri e propri interventi concretizzabili in opere di mitigazione.

In sede di elaborazione del Piano, deve essere valutata la fattibilità e l'efficacia di ogni singolo provvedimento, secondo i criteri tecnici illustrati nel corso del presente documento.

Il Piano di Risanamento Acustico incide in misura rilevante su indirizzi ed azioni di tutta la politica di gestione territoriale di un'amministrazione comunale e si configura pertanto come un progetto di portata tale da dover necessariamente interagire e coordinarsi con i principali strumenti di gestione territoriale quali le Varianti ai PRG, i Piani Particolareggiati e, in particolare, il Piano Urbano del Traffico.

**ARTICOLO 2**  
**(Procedure)**

1. Entro 12 mesi dall'approvazione della classificazione acustica del territorio, i Comuni, qualora:

- a) sia stato constatato, a seguito di verifica fonometrica, il superamento dei valori di attenzione previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della L. 447/1995;
- b) non sia stato possibile rispettare nella fase di elaborazione del piano di classificazione acustica il divieto di cui all'art. 2, comma 3, della succitata L.R. 23 del 17/07/2007, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;

adottano un Piano di Risanamento Acustico di cui all'articolo 5 della L.R. n. 23 del 17.07.2007.





**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**



GIUNTA REGIONALE



3. La predisposizione dei Piani di Risanamento Acustico è di competenza esclusiva di Tecnici Competenti in acustica ambientale e deve tener conto dei:

- piani di contenimento ed abbattimento del rumore predisposti dalle società e enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di cui all'art. 10, comma 5, L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- piani di risanamento delle imprese, predisposti ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 23 del 17.07.2007.

**ARTICOLO 3**

(Contenuti dei piani di risanamento)

I Piani di Risanamento Acustico devono:

a) individuare, nelle zone di risanamento, mediante idonee azioni di monitoraggio, la tipologia ed l'entità del rumore presente e le relative sorgenti, incluse quelle mobili, con rappresentazione dello stato acustico su cartografia in formato cartaceo e digitale che utilizzi, di norma, gli stessi rapporti di scala adottati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Le principali sorgenti di rumore, di cui dovrà essere determinato lo specifico contributo acustico ai livelli sonori rilevati, sono, di regola, rappresentate da:

- traffico veicolare stradale;
- impianti e le lavorazioni connessi alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, ludiche etc.);
- linee ferroviarie;
- infrastrutture aeroportuali.

b) effettuare il confronto con i limiti di zona di cui alla zonizzazione acustica ed evidenziare le aree in cui si verificano i superamenti (zone di sofferenza acustica);

c) individuare i soggetti a cui compete l'intervento di risanamento;

d) individuare le azioni da porre in essere tenendo conto:

- dell'efficacia dell'intervento,
- dei costi di realizzazione,
- dei tempi di messa in opera,
- dei costi sociali (effetti collaterali: di fatto, la scelta sulle soluzioni da adottare non dovrà essere dettata esclusivamente da considerazioni di tipo acustico, ma dovrà prevedere una valutazione tecnico-politica integrata nella più complessiva azione di governo dell'amministrazione proponente).

e) individuare le priorità degli interventi (secondo lo schema di punteggi riportato nella allegata tabella A, B e C) e delle modalità e dei tempi per il risanamento.

I parametri in base ai quali individuare la scala di priorità sono i seguenti:

- classe di appartenenza secondo la zonizzazione acustica, in modo da privilegiare gli interventi che permettono di ridurre l'inquinamento acustico nelle



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**



GIUNTA REGIONALE



aree più tutelate dalla zonizzazione stessa, con particolare riferimento alle aree particolarmente protette ed alle aree residenziali;

- entità del superamento rispetto ai limiti notturno e diurno, con particolare riferimento ai superamenti rispetto al valore di 55 dBA in periodo diurno e/o 55 dBA in periodo notturno ( $L_{Aeq}$  esterno), al fine di privilegiare gli interventi sulle situazioni più degradate in riferimento alla presumibile reazione della popolazione esposta al rumore urbano
- numero di persone alle quali sono riferiti i superamenti di cui al punto precedente, e che verrebbero a beneficiare dell'intervento di bonifica acustica;
- costi ed efficacia dell'intervento in modo da privilegiare gli interventi che, a parità di beneficio, in termini di riduzione di  $L_{Aeq}$  al ricevitore più esposto, comportano minori costi di realizzazione;

La graduatoria finale sarà stilata in base alla somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo intervento; quanto più elevato è il punteggio totale, tanto più urgente è l'intervento di bonifica da predisporre.

A titolo di esempio, possono essere applicati, in funzione integrativa, anche criteri di tipo qualitativo quali:

- privilegiare aree in cui si è manifestata un'elevata sensibilità al problema dell'inquinamento acustico, tenendo conto ad esempio del numero di esposti pervenuti (e di firmatari) o di segnalazioni agli Enti competenti, dell'esistenza di comitati o organizzazioni di cittadini, ecc.
- privilegiare aree degradate da un punto di vista sociale, ambientale o urbanistico;
- privilegiare aree già inquinate da altre forme di agenti nocivi per la salute: polveri, sostanze chimiche, ecc.
- privilegiare le indicazioni di risanamento ambientale per soddisfare le esigenze di destinazione d'uso del territorio indicate dal PRG, in riferimento ad aree di espansione non ancora urbanizzate, ma previste dallo stesso Piano Regolatore.

f) stimare gli oneri finanziari e i mezzi necessari;

g) stimare i benefici dell'intervento di risanamento in termini di popolazione esposta e relativi livelli di esposizione, nonché di territorio interessato;

4. Il Piano di risanamento acustico deve essere corredato dei pareri espressi, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.R. n. 23 del 17.07.2007, dalla Provincia e dalla Giunta Regionale che, allo scopo, possono avvalersi dell'ARTA (Agenzia Regionale Tutela Ambiente).

5. Il Piano di risanamento acustico è approvato dal Consiglio Comunale e, per un periodo di 60 giorni, rimane a disposizione del pubblico per eventuali osservazioni presso la segreteria del comune.



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**



6. Il Piano urbano del traffico e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.

7. I comuni adeguano i rispettivi piani comunali alle disposizioni del Piano regionale di cui all'art. 6 della L.R. n. 23 del 17.07.2007.

**ARTICOLO 4**

(Elenco indicativo delle varie tipologie di tecniche e strategie per il risanamento acustico ambientale)

- Interventi sui volumi di traffico e/o sulla percentuale dei mezzi pesanti;
- Creazione di zone con velocità max di 30 km/h;
- Distribuzione del traffico ed interventi sulla rete viaria;
- Creazione di rotatorie al posto degli incroci semaforizzati;
- Insonorizzazione della flotta degli autobus pubblici e loro graduale sostituzione con mezzi più efficienti;
- Installazione di barriere antirumore;
- Utilizzo di asfalti fonoassorbenti e drenanti (anche a doppio strato);

**ARTICOLO 5**

(Tabella per il calcolo delle priorità)

Ai fini della determinazione delle priorità temporali dei provvedimenti per il risanamento, verrà stilata una graduatoria in base alla somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo intervento; quanto più elevato è il punteggio totale, tanto più urgente è l'intervento di bonifica da predisporre.

Nelle tabelle che seguono, vengono forniti i punteggi da assegnare per ogni parametro di valutazione:

**TABELLA A: Classificazione acustica del sito da risanare**

Classe di appartenenza	Classe	Punteggio
Aree particolarmente protette	I	8
Aree prevalentemente residenziali	II	6
Aree di tipo misto	III	5
Aree di intensa attività umana	IV	4
Aree prevalentemente industriali	V	2
Aree esclusivamente industriali	VI	1



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**



**TABELLA B - Grado di superamento dei limiti**

<b>Superamento</b>	<b>Punteggio</b>
Fino a 5 dB (A)	2
Tra 5 e 10 dB (A)	3
Oltre 10 dB (A)	4

**TABELLA C - Popolazione interessata dall'intervento**

<b>Abitanti</b>	<b>Punteggio</b>
Da 0 a 100 unità	2
Da 101 a 1.000 unità	4
Da 1.001 a 10.000 unità	6
Da 10.001 a 50.000 unità	8
Oltre 50.000 unità	10





**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

ALL. 2

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **770** del **14 NOV. 2011**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gortani)

*[Firma]*



GIUNTA REGIONALE



**CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER  
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEMPORANEE E DI  
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO  
QUALORA ESSO COMPORTI L'IMPIEGO DI MACCHINARI O DI  
IMPIANTI RUMOROSI**

*ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. g) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dell'art. 7 comma 1 della legge Regionale 17 luglio 2007 n. 23 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo).*

**1. PREMESSA**



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**



GIUNTA REGIONALE



Con il presente documento si fissano i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. g della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (nel seguito denominata L. 447/95), così come previsto dall'art. 7 comma 1 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007 (nel seguito denominata L.R. 23/07).

Si definiscono attività temporanee quelle che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati, qualora esse comportino l'utilizzo e l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi quali, ad esempio:

- a. cantieri;
- b. manifestazioni:
  - spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, proiezioni cinematografiche;
  - feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza;
  - luna park temporanei;
  - manifestazioni sportive all'aperto.

Le suddette attività a carattere temporaneo, di cui alla lettera b. in elenco, vanno autorizzate in aree precedentemente individuate in sede di classificazione acustica comunale. In casi particolari, può essere autorizzato l'utilizzo di aree diverse, previa verifica di conformità alle prescrizioni contenute nel seguito. Nelle more dell'adozione del piano di classificazione acustica, deve comunque essere assicurata la verifica di idoneità delle aree di volta in volta individuate.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.R. 23/07 il Comune, su specifica e documentata richiesta, può autorizzare deroghe al rispetto dei valori limite di emissione ed immissione di cui all'art. 2 della L. 447/95, nel rispetto dei criteri forniti, per ciascuna tipologia di attività temporanea, nei successivi articoli.

E' compito dei Comuni disciplinare le modalità amministrative per la presentazione delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee, nel rispetto delle prescrizioni tecniche del presente documento.

I Comuni, nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di tali attività temporanee, devono considerare:

- la durata e le finalità dell'attività;
- il periodo temporale diurno o notturno in cui viene svolta l'attività;
- La disponibilità, da parte del richiedente l'autorizzazione, di una relazione previsionale dell'impatto acustico prodotto dall'attività, a firma di un tecnico competente;
- la popolazione esposta al rumore prodotto dagli impianti e macchinari utilizzati, dall'afflusso/deflusso del pubblico e dal traffico veicolare indotto;
- la tutela di recettori particolarmente sensibili presenti nell'area;



## COMUNE DI TOLLO (CH)

### Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio



GIUNTA REGIONALE



Il provvedimento autorizzativo deve comunque prescrivere le misure necessarie per ridurre al minimo le molestie ai terzi.

## 2. CRITERI PER SPECIFICHE ATTIVITA'

### 2.1 CANTIERI

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. n. 262 del 04/09/2002, "Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto". Dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico delle attività di cantiere verso l'esterno.

Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, data di inizio e fine dei lavori.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. L'esecuzione di lavorazioni particolarmente rumorose (ad es. escavazioni, demolizioni, impiego di martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), deve essere limitata, di norma, agli intervalli orari 8.00-13.00 e 15.00-19.00.

All'interno di tali orari, il livello sonoro equivalente  $L_{Aeq}$  generato dall'insieme delle attività di cantiere e rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi più prossimi al cantiere, su tempi di misura (TM) pari ad almeno 10 minuti, non dovrà mai superare, nel regime di deroga specificato in premessa, il valore limite di 70 dB(A). Nei casi di trasmissione del rumore per via prevalentemente strutturale (p.es. per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di singole unità abitative all'interno di fabbricati plurifamiliari) si applica il limite di 65 dB(A), con  $L_{Aeq}$  misurato nell'ambiente disturbato, posto nel medesimo fabbricato, a finestre chiuse su TM = 10 minuti. In ogni caso, sia per le misure in esterno che per quelle in interno, non si applica il valore limite di immissione differenziale, né si applicano le





**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**



GIUNTA REGIONALE



penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Per le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuati, a seguito di domanda corredata da valutazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, è possibile concedere l'applicazione di valori limite superiori, previo parere di ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) e ASL.

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la predisposizione di un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Ai cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare.

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

## 2.2 MANIFESTAZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, quelle riportate nell'elenco in premessa (lettera b.), che prevedano l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Le manifestazioni devono, nel regime di deroga specificato in premessa, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 per quanto riguarda i livelli sonori. I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse.

TABELLA n. 1

Tipologia di manifestazione	Limite in facciata <sup>(1)</sup> LAeq (dBA)	Limite per il pubblico <sup>(2)</sup> LAeq (dBA)	Limite per il pubblico <sup>(2)</sup> LASmax (dBA)
all'aperto	70	95	102
al chiuso (nelle strutture non dedicate espressamente agli spettacoli, tipo palasport etc.)	70	95	102
all'aperto, di particolare richiamo per il pubblico	85	95	102

<sup>(1)</sup> "in facciata" vuol dire a distanza di 1 m. dalla stessa ed ad altezza di 1,5 m. dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti);





## COMUNE DI TOLLO (CH)

### Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio



GIUNTA REGIONALE



<sup>(2)</sup> Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (conforme a quello stabilito dal DPCM 215/99 per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a carattere non temporaneo).

N.B. I valori dei livelli  $L_{Aeq}$  e  $L_{ASmax}$  vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti; per le definizioni di  $L_{Aeq}$  e  $L_{ASmax}$  si possono richiamare le definizioni di cui al DM 16/03/98. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

Per le manifestazioni che non siano in condizione di garantire il rispetto del valore limite in facciata di 70 dB(A), e che comunque non superino 85 dB(A), l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una valutazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, previo parere di ARTA e ASL.

In tabella 2 sono riportati, a titolo indicativo, altri parametri caratterizzanti le manifestazioni (durata degli eventi, orari limite, numero giornate massime previste). Sarà cura dei Comuni fissare tali parametri in sede di singola autorizzazione o mediante appositi regolamenti.

TABELLA n. 2

Tipologia della Manifestazione	Durata oraria massima	Numero massimo di giorni al mese per sito	Limite orario di cessazione dell'evento
Concerti all'aperto	4 h	10	Ore 24:00
Concerti al chiuso in strutture non dedicate agli spettacoli (es. palasport)	4 h	1	Ore 24:00
Discoteche all'aperto e simili	4 h	1	Ore 24:00
Attività musicali all'aperto (es. piano bar, trattenimenti danzanti esercitati a supporto di attività principali come bar, ristoranti, gelaterie ecc.)	4 h	4	Ore 24:00

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

Per le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM, 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una valutazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, previo parere di ARTA e ASL.



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**

ALL. 3

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **7701** del **14 NOV. 2011**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(*Usc. Walter Gerjani*)  
*[Firma]*



GIUNTA REGIONALE



**CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA  
DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E  
DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO**

*ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. g) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dell'art. 4 commi 1, 2 e 13 della Legge Regionale 17 luglio 2007 n. 23 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo).*

**ARTICOLO 1**  
**(Criteri generali)**



**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**



Il presente documento fissa i criteri tecnici da seguire nella predisposizione, da parte di Tecnici Competenti in acustica ambientale, ex art.2 della L. n. 447/1995, della documentazione di previsione di impatto acustico richiesta dall'art.4 commi 1 e 3 della L.R. n. 23 del 17/07/2007, per la realizzazione, modifica e potenziamento delle opere di cui commi 1, 2, e 4 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 26/10/1995 e della documentazione di valutazione di clima acustico richiesta dall'art. 4 comma 2 della L.R. n. 23 del 17/07/2007 per le opere di cui al comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 26/10/1995.

1. La documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta nell'ambito o al di fuori della procedura di valutazione di impatto ambientale, nel caso della realizzazione, modifica (compreso il mutamento di destinazione d'uso senza opere), potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

tale documentazione va predisposta anche in sede di presentazione delle domande finalizzate ad ottenere i seguenti provvedimenti:

- a) permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

2. La valutazione di clima acustico deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente comma 1.

3. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico, devono consentire:

- a) per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra gli scenari *ante operam* e *post operam*, comprensiva della verifica del rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente;
- b) per il clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore *ante operam* nelle aree interessate, ai fini della verifica di adeguatezza di tali livelli di rumore con riferimento alla peculiare destinazione d'uso delle opere previste.





**COMUNE DI TOLLO (CH)**  
**Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio**



4. L'Autorità di controllo può richiedere, in sede di valutazione della documentazione prodotta, la verifica acustica sperimentale, ad opere realizzate ed attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali.

**ARTICOLO 2**  
**(contenuti specifici della documentazione da predisporre)**

La documentazione inerente la valutazione di previsione di impatto acustico e la valutazione del clima acustico deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita la tipologia dell'attività; descrizione del ciclo produttivo o tecnologico degli impianti di produzione e degli impianti tecnologici (ventilazione, condizionamento, refrigerazione etc.), eventuali impianti di diffusione sonora e tutte le attrezzature e i macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo; delle aree destinate al carico/scarico merci ed al parcheggio; nel caso di attività produttiva, riportare codice ISTAT e categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, etc.);

2. descrizione delle caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, etc.;

3. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate etc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati e alle loro prestazioni acustiche in opera (ai sensi del DPCM 05/12/1997); per i locali da destinare ad attività commerciali (circoli privati, pubblici esercizi), artigianali e professionali, collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo, occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione di rumore per via solida, indicando opportuni accorgimenti od opere di bonifica. In caso di circoli privati e pubblici esercizi, occorre specificare la capacità ricettiva massima, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori;

4. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati relativi alla potenza acustica (e/o i livelli di emissione in pressione sonora) delle differenti sorgenti sonore, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché le caratteristiche di direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate, è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;

5. planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta,



## COMUNE DI TOLLO (CH)

### Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio



GIUNTA REGIONALE



I ricettori<sup>1</sup> presenti, con particolare riguardo a quelli sensibili (quali ad esempio scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, insediamenti residenziali), nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In carenza della classificazione medesima, il tecnico dovrà formulare un'ipotesi di individuazione delle classi acustiche sulla base dei criteri tecnici stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 23 del 17/07/2007;

7. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore *ante-operam* in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli *ante-operam* è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 18 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);

8. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali dei livelli sonori generati dall'opera o attività, sia al confine di proprietà che nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati;

9. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;

10. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta;

11. analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 5, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 23/2007, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile; programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto;

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 4 della L.R. n.23/2007, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei

<sup>1</sup> per ricettore si intende: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, come definito dall' art. 2 della L. n. 447/1995, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreativa e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti strumenti urbanistici e loro varianti.





## COMUNE DI TOLLO (CH)

### Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio



flussi di traffico e che comunque garantiscono il rispetto dei limiti di accettabilità e tollerabilità delle emissioni sonore, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, un'asseverazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione. Tale procedura non è applicabile alle opere contemplate ai commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge n.447/95.

Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri.

### ARTICOLO 3

(contenuti specifici della documentazione per particolari sorgenti)

Per particolari sorgenti di rumore, quali le infrastrutture di trasporto, la documentazione di previsione di impatto acustico deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 2, i dati e le informazioni tecniche dettate dalla specifica legislazione di riferimento, comprese le norme tecniche nazionali ed internazionali applicabili; nel seguito vengono fornite indicazioni sui contenuti minimi della documentazione tecnica da predisporre.

**3.1 Aeroporti, aviosuperfici ed eliporti di cui all'art. 8, comma 2 della L. n. 447/1995 e al D.M. 31/10/1997, nonché aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo.**

- a) l'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura;
- b) le caratteristiche della pista, gli ausili per la navigazione, la modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), gli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura;
- c) la valutazione dell'inquinamento acustico nello stato di fatto e la previsione di impatto acustico effettuata o con idonei modelli di calcolo. Tale previsione tiene conto dei livelli dei singoli eventi (SEL), del livello sonoro equivalente sull'intero periodo di riferimento ( $L_{Aeq,TR}$ ) e, ove applicabile, del livello di valutazione del rumore aeroportuale ( $L_{VA}$ ), considerando anche il giorno con il maggiore numero di movimenti (*busy day*) e le condizioni peggiori di traffico;
- d) le diverse alternative nelle procedure di decollo (*initial climb procedures*) e di atterraggio prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico;
- e) l'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione, modifica o potenziamento dell'opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine ( $L_{Aeq,TU}$ ) per il periodo diurno e/o notturno, con la quantificazione di tali variazioni.

**2.** Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto acustico, occorre descrivere in dettaglio:

- a) almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni, nonché lo scenario previsto nell'ipotesi di massimo sviluppo;
- b) la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico nei due periodi della giornata e durante la settimana;
- c) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input;
- d) ove applicabile, le curve di isolivello di  $L_{VA}$  pari a 60, 65, 75 dBA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, e, nel caso vi fossero pochi movimenti nel *busy day*,



## COMUNE DI TOLLO (CH)

### Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio



GIUNTA REGIONALE



l'indicazione dei livelli di rumore ( $L_{Aeq,TR}$ ), prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero adeguato di punti in prossimità di zone residenziali;

e) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore complessivamente prodotti durante tutti i sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali ( $L_{VLA}$ ), il rumore residuo ed il rumore ambientale ( $L_{Aeq,TR}$ ).

Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447 del 28/10/1995, i Comuni danno comunicazione delle loro valutazioni all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, per le eventuali azioni di competenza.

#### 3.2 Infrastrutture stradali

Nel caso di infrastrutture di trasporto stradale, occorre indicare: le fasce di pertinenza e i relativi valori limite, come individuati dalla legislazione pertinente in materia (DPR n. 142 del 30/04/2004); la tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni; descrizione del tracciato stradale, con relative quote; previsione dei flussi di traffico nelle ore di punta, del flusso medio giornaliero, suddiviso per il periodo diurno e per il periodo notturno, della composizione per le diverse categorie di mezzi (leggeri e pesanti), specificando le relative velocità medie; eventuali modifiche dei flussi di traffico e variazioni, tramite stime previsionali, dei livelli equivalenti di lungo termine ( $L_{Aeq,TL}$ ) per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, indotti in corrispondenza di infrastrutture stradali già in esercizio.

Inoltre, per le infrastrutture di valenza sovracomunale o di scorrimento, deve essere descritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri; Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) deve essere prodotta la stima dei livelli sonori attesi ai ricettori maggiormente esposti; per esse non sono richiesti i dati di cui ai punti c), d), e) e al comma 2. Le previsioni *post operam* devono essere riferite a scenari ad uno e a dieci anni dopo l'entrata in esercizio dell'opera. Il parametro descrittore del rumore  $L_{Aeq,TR}$  potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico autoveicolare.

#### 3.3 Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

La documentazione di previsione di impatto acustico per le infrastrutture ferroviarie nuove o soggette a modificazione e/o potenziamento di cui alla L. n. 9 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera f), deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 2, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- indicazione della tipologia di linea ferroviaria e delle fasce di pertinenza ai sensi del D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998;
- descrizione del tracciato e delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura con l'indicazione del numero e della tipologia di treni o materiale rotabile previsti a regime (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni). I dati devono fornire, inoltre, indicazioni del traffico nelle condizioni di massimo esercizio compatibile con le vigenti norme di sicurezza ferroviaria;
- misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam. I dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera;
- individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti, devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre deve essere descritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri;





## COMUNE DI TOLLO (CH)

### Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio



GIUNTA REGIONALE



2. Le previsioni post operam devono essere riferite agli scenari di traffico di cui al punto 1. lettera b). Il parametro descrittore del rumore  $L_{Aeq,TR}$  potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico ferroviario;

3. Nel caso di realizzazione di parcheggi di interscambio gomma - ferro, la valutazione di impatto acustico dovrà essere estesa anche a queste infrastrutture ed al loro effetto sulla circolazione stradale nella zona.

#### ARTICOLO 4

##### (Valutazione del clima acustico)

1. La documentazione per la valutazione del clima acustico, oltre a quanto previsto all'art. 2, deve comprendere:

a) la descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata all'insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative pertinenze. Per tale descrizione possono essere utilizzate anche specifiche norme tecniche quali la UNI 9884 e la ISO 1996. Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche con o senza l'ausilio di software dedicati. Per entrambi i casi devono essere comunque esplicitate le metodologie, i calcoli e le procedure adottate;

b) planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;

c) le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi.

#### ARTICOLO 5

##### (modalità di controllo e rispetto della normativa, ai sensi dell'art. 4 comma 13 della L.R. n. 23 del 17.07.2007)

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. d) della Legge 447 del 1995, i Comuni esplicano l'attività di controllo e verifica relativa alla rispondenza alla normativa vigente della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 447 del 1995.

Per i suddetti controlli, i Comuni possono avvalersi dell'Agenzia Regionale di Tutela Ambientale (ARTA).

Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori limite di legge saranno inseriti quale atto d'obbligo nel provvedimento concessorio o autorizzativo del Sindaco.